

REGOLAMENTO PER LA GIUSTIZIA SPORTIVA

PARTE TERZA

Il Regolamento per la giustizia sportiva nel CSI

Art. 1 - L'art. 93 dello Statuto del CSI prevede che "i procedimenti derivanti dallo svolgimento dell'attività sportiva sono di competenza degli organi di giustizia sportiva" e l'art. 94 prescrive che "le mancanze e le violazioni commesse dalle società e dai tesserati del CSI nello svolgimento dell'attività sportiva sono di competenza degli organi di giustizia sportiva che operano secondo quanto previsto da un apposito regolamento emanato dal consiglio nazionale".

Principi generali

La giustizia sportiva nel CSI

Art. 2 - La giustizia sportiva assicura il corretto e regolare svolgimento dell'attività sportiva all'interno del CSI e garantisce l'attuazione del progetto sportivo ed educativo dell'Associazione.

Nel perseguimento delle finalità dell'Associazione - centralità della persona, lo sport inteso come mezzo di maturazione personale e di impegno, il metodo democratico - l'amministrazione della giustizia sportiva privilegia l'applicazione delle norme e dei regolamenti come valore e punto di riferimento, e applica le sanzioni non come strumento repressivo ma nello spirito del recupero e del reinserimento nel circuito della pratica sportiva.

Per questi motivi l'amministrazione della giustizia sportiva nel CSI si attua attraverso: la presunzione di innocenza, il reale accertamento dei fatti, la trasparenza delle procedure, la certezza delle sanzioni, la pubblicità degli atti, la rapida esecuzione delle deliberazioni, la garanzia di più gradi di giudizio.

In ogni fase di giudizio e a tutti i livelli dell'Associazione è garantita alle Società sportive e ai singoli tesserati la difesa, da esercitarsi secondo le norme e le modalità previste dal presente Regolamento.

La violazione del principio di difesa rende nulli tutti gli atti compiuti.

Art. 3 - Tutte le Società sportive affiliate al CSI nonché i rispettivi tesserati devono mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva in ogni rapporto di natura agonistica e sociale. Il loro comportamento è soggetto alla giurisdizione degli Organi di giustizia sportiva previsti dal presente Regolamento.

Le Società sportive, in persona dei loro Presidenti e/o legali rappresentanti, sono tenute a fornire agli organi del CSI risposte complete e veritiere su quanto loro richiesto; sono altresì obbligate a trasmettere copia degli atti e documenti che loro venissero richiesti.

Art. 4 - Nello svolgimento dell'attività sportiva, le Società e i tesserati rispondono delle violazioni di natura tecnica e disciplinare a titolo di dolo e/o di colpa, salvo che provino che il fatto è ascrivibile a caso fortuito o a forza maggiore.

Le Società sportive, anche in solido fra loro, sono responsabili per fatti ascrivibili ai propri tesserati e/o per eventi che abbiano influito sul regolare svolgimento delle gare, salvo che provino di non aver potuto impedire il fatto.

Campo di applicazione

Art. 5 - Gli Organi di giustizia sportiva del CSI hanno il compito di garantire il corretto svolgimento di tutte le attività sportive. In particolare: verificano la correttezza e la regolarità delle manifestazioni sportive, ne omologano i risultati, deliberano sui reclami presentati, assumono i provvedimenti disciplinari previsti dal presente Regolamento nei confronti delle Società sportive e dei loro tesserati che hanno commesso infrazioni nel corso e in occasione dello svolgimento di attività sportive all'interno del CSI.

Art. 6 - Gli Organi di giustizia sportiva, inoltre, hanno la competenza sugli illeciti sportivi e sulle infrazioni relative all'uso di sostanze dopanti per l'attività sportiva, utilizzate sia in occasione degli allenamenti che delle gare vere e proprie.

Art. 7 - La competenza degli organi di giustizia sportiva è limitata solo ed esclusivamente ai praticanti l'attività sportiva e quindi alle società e ai loro tesserati. È esclusa pertanto qualsiasi loro competenza sugli arbitri, sui giudici e sugli ufficiali di gara in generale, fatta eccezione per quelli forniti dalle parti.

In caso di accertata infrazione da parte degli arbitri e dei giudici di gara ufficialmente designati, gli Organi di giustizia sportiva rimettono il caso all'Ufficio del Procuratore Associativo inviando copia della relativa documentazione alla competente Commissione Arbitri e Giudici di gara.

Art. 8 - È tassativamente escluso qualsiasi intervento degli Organi di giustizia sportiva sulle infrazioni commesse dalle Società e dai loro tesserati per fatti non strettamente connessi alle attività sportive, la cui competenza, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 93 e 95 dello Statuto è demandata ai Collegi dei probiviri del CSI.

I Procedimenti

Procedimenti previsti

Art. 9 - Procedimento in unica istanza

Il procedimento in unica istanza viene utilizzato per i tornei brevi e per quelli che si svolgono tramite concentramenti, fatta eccezione per quelli che fanno parte delle varie fasi dei campionati nazionale del CSI.

Il procedimento in unica istanza è di competenza della Commissione Esecutiva in Campo (CEC).

Art. 10 - Procedimento di prima istanza

Il procedimento di prima istanza rappresenta il primo grado di giudizio per l'attività sportiva vera e propria ed è obbligatorio per ogni fase dei campionati nazionali del CSI.

Gli Organi competenti per i procedimenti di prima istanza sono i seguenti:

- attività locale: Commissione Giudicante del Comitato (CGC)
- attività regionale: Commissione Giudicante Regionale (CGR)
- attività nazionale: Commissioni Disciplinari Nazionali (CDN)

Art. 11 - Procedimento di seconda istanza

Il procedimento di seconda istanza viene instaurato su ricorso delle parti e rappresenta il secondo ed ultimo grado di giudizio.

Gli Organi competenti per i procedimenti di seconda istanza sono i seguenti:

- attività locale: Commissione Giudicante Regionale (CGR)
- attività regionale: Commissione Giudicante Nazionale (CGN)
- attività nazionale: Commissione Giudicante Nazionale (CGN).

Art. 12 - Procedimento per motivi di legittimità

Il procedimento per motivi di legittimità viene instaurato su ricorso delle parti e riguarda soltanto la procedura seguita con esclusione assoluta del merito.

L'Organo competente sui ricorsi per legittimità è la Commissione Nazionale per la Giustizia Sportiva (CNGS).

Art. 13 - Procedimento di revoca

Il procedimento di revoca è attivato per l'annullamento o la revisione di deliberazioni assunte dai vari Organi di giustizia sportiva illegittimi o non coerenti nella misura della sanzione adottata con i fatti acclarati e le responsabilità individuate.

Viene attivato dalla Sezione per le garanzie e deciso dalla Commissione Nazionale per la Giustizia Sportiva (CNGS).

Art. 14 - Procedimento per illecito sportivo

Il procedimento viene instaurato per giudicare gli illeciti sportivi. È attivato dalla Sezione per le garanzie e la competenza per il giudizio è così attribuita:

- per gli illeciti sportivi riferiti all'attività locale: alla Commissione Giudicante Regionale (CGR) competente per territorio;
- per gli illeciti sportivi riferiti all'attività regionale e all'attività nazionale: alla Commissione Giudicante Nazionale (CGN).

In secondo grado decide in ultima e definitiva istanza la Commissione Nazionale per la Giustizia Sportiva (CNGS).

Art. 15 - Procedimenti per l'uso di sostanze dopanti

Fino a quando non saranno emanate le apposite disposizioni del CONI per lo sport di base i procedimenti relativi all'uso di sostanze dopanti si svolgeranno secondo quanto previsto dai successivi art. 157/166.

Concentramenti

Art. 16 - Sono definiti concentramenti le attività di breve durata con esclusione delle varie fasi dei campionati nazionali del CSI.

Nei concentramenti il procedimento in unica istanza è di competenza della Commissione Esecutiva in Campo la quale omologa le gare, delibera sui reclami presentati, assume i provvedimenti disciplinari limitati alla durata della manifestazione.

Per le infrazioni che comportino squalifiche o sospensioni di durata più lunga di quella della manifestazione, la CEC rimette gli atti al competente Organo di 1° grado CGC-CGR-CDN in base al livello dell'attività rispettivamente locale, regionale o nazionale che delibera di conseguenza.

Art. 17 - Avverso le deliberazioni dell'Organo di primo grado al quale la CEC ha rimesso gli atti è ammesso reclamo al competente Organo di secondo grado solo ed esclusivamente per la durata delle squalifiche o delle sospensioni comminate ai tesserati, rimanendo preclusa ogni doglianza in merito alle deliberazioni relative allo svolgimento delle gare e alla loro omologazione.

Art. 18 - Avverso le deliberazioni della CEC, o dell'Organo di primo grado al quale sono stati rimessi gli atti, è ammesso ricorso per motivi di legittimità alla CNGS nei termini e con le modalità previsti dal presente Regolamento.

Attività locale

Art. 19 - La competenza sull'attività locale è demandata alla Commissione Giudicante del Comitato (CGC) la quale opera in prima istanza attraverso un doppio grado di giudizio.

Per ogni disciplina sportiva il controllo è effettuato da un Giudice Unico (G.U.) o da una Commissione Disciplinare (CD).

Quest'organo, sia nella composizione monocratica che in quella collegiale, verifica la regolarità delle gare, omologa le stesse, delibera sui reclami presentati assume i provvedimenti disciplinari nei confronti delle Società e dei loro tesserati.

Art. 20 - Avverso le decisioni del GU o della CD è ammessa istanza di revisione da presentarsi alla CGC nella sua composizione collegiale la quale decide in prima istanza.

Art. 21 - Avverso le deliberazioni della CGC è ammesso appello alla competente Commissione Giudicante Regionale la quale decide in seconda ed ultima istanza.

Art. 22 - Avverso le deliberazioni della CGR è ammesso ricorso soltanto per motivi di legittimità alla CNGS, la quale se accoglie anche parzialmente lo stesso, rimette gli atti alla Commissione Giudicante Nazionale (CGN) la quale decide in via definitiva.

Attività regionale

Art. 23 - La competenza sull'attività regionale è demandata alla Commissione Giudicante Regionale (CGR) la quale opera in prima istanza attraverso un doppio grado di giudizio.

Per ogni disciplina sportiva il controllo è effettuato da un Giudice Unico (G.U.) o da una Commissione Disciplinare (CD).

Quest'organo, sia nella composizione monocratica che in quella collegiale, verifica la regolarità delle gare, omologa le stesse, delibera sui reclami presentati assume i provvedimenti disciplinari nei confronti delle Società e dei loro tesserati.

Art. 24 - Avverso le decisioni del GU o della CD è ammessa istanza di revisione da presentarsi alla CGR nella sua composizione collegiale la quale decide in prima istanza.

Art. 25 - Avverso le deliberazioni della CGR è ammesso appello alla Commissione Giudicante Nazionale (CGN) la quale decide in seconda ed ultima istanza.

Art. 26 - Avverso le deliberazioni della CGN è ammesso ricorso soltanto per motivi di legittimità alla CNGS, la quale decide in via definitiva anche in merito ai contenuti del ricorso stesso.

Attività nazionale

Art. 27 - La competenza sull'attività nazionale, ivi compresa quella interregionale, è demandata alle Commissioni Disciplinari Nazionali le quali verificano la regolarità delle gare, omologano le stesse, deliberano sui reclami presentati assumono i provvedimenti disciplinari nei confronti delle Società e dei loro tesserati.

Art. 28 - Avverso le deliberazioni delle CDN è ammesso appello alla Commissione Giudicante Nazionale (CGN) la quale decide in seconda ed ultima istanza.

Art. 29 - Avverso le deliberazioni della CGN è ammesso ricorso soltanto per motivi di legittimità alla CNGS, la quale decide in via definitiva anche in merito ai contenuti del ricorso stesso.

Procedimento di revoca

Art. 30 – La Sezione per le garanzie che ,in attuazione di quanto previsto dall’art. 94 dello Statuto, svolge le funzioni di procuratore sportivo del CSI, effettua il controllo ed il monitoraggio delle deliberazioni emesse dagli Organi di giustizia sportiva del CSI a tutti i livelli, fatta eccezione per quelli della CNGS, per verificarne la corrispondenza col presente Regolamento, la coerenza e la logicità delle decisioni, la congruità delle sanzioni rispetto alle infrazioni commesse.

Qualora riscontrasse palesi violazioni del Regolamento, incongruità delle sanzioni o non corretta applicazione delle norme previste l’Ufficio del procuratore sportivo impugna i provvedimenti ritenuti viziati davanti alla CNGS chiedendone la revoca.

I Presidenti dei Comitati territoriali e regionali e il Presidente nazionale, ciascuno rispettivamente per l’attività di sua competenza (locale - regionale - nazionale), qualora riscontrassero gli stessi vizi nelle deliberazioni assunte dagli Organi di giustizia sportiva della propria struttura associativa - rispettivamente CGC, CGR, CDN e CGN - rimettono gli eventuali casi alla Sezione per le garanzie la quale, effettuata l’opportuna valutazione, se condivide le censure lamentate impugna i provvedimenti ritenuti viziati davanti alla CNGS chiedendone la revoca.

Art. 31 - La CNGS se ritiene fondate, anche parzialmente, le doglianze suddette annulla, tutta o in parte, la decisione impugnata e rimette il caso alla CGN che decide in via definitiva.

Nei casi in cui la revoca riguarda una decisione assunta dalla CGN, la CNGS decide anche nel merito.

Procedimenti per illecito sportivo

Art. 32 - I procedimenti per illecito sportivo vengono attivati dalla Sezione per le garanzie d’ufficio, su segnalazione di tesserati, di terzi, o su reclamo di parte o su remissione di atti da parte del Procuratore associativo.

La Sezione per le garanzie, effettuata l’istruttoria, può archiviare il caso o rimetterlo al giudizio degli Organi di giustizia sportiva competenti, i quali attivano il procedimento e deliberano nel merito.

Gli organi competenti a giudicare i casi di illecito sportivo sono i seguenti:

- Commissione Giudicante Regionale: per gli illeciti commessi nel corso dell’attività a livello locale nel territorio della regione di propria competenza;
- Commissione Giudicante Nazionale: per gli illeciti commessi nel corso dell’attività regionale o nazionale.

Art. 33 - Avverso le deliberazioni assunte sui casi di illecito sportivo da parte delle CGR o della CGN è ammesso ricorso dalle parti, da parti terze interessate o della Sezione per le garanzie alla CNGS la quale delibera nel merito in via definitiva.

Gli Organi di Giustizia Sportiva

Commissione Esecutiva in Campo (CEC)

Art. 34 - La Commissione Esecutiva in Campo (CEC) agisce, quale organo di unica istanza, in occasione dei concentramenti.

E’ nominata, volta per volta, dall’Organo associativo che ha la responsabilità organizzativa della manifestazione: Comitato territoriale, Comitato regionale, Presidenza nazionale.

Può essere formata in forma monocratica (1 componente) o collegiale (3 componenti).

Ai suoi lavori partecipa, quale esperto senza diritto di voto, un rappresentante degli arbitri.

La sua eventuale assenza non inficia la regolarità dei lavori.

La CEC, ultimata la manifestazione per la quale è stata nominata, conclude il suo mandato rimettendo gli atti alla struttura associativa che l'ha nominata.

Commissione Giudicante del Comitato (CGC)

Art. 35 - La Commissione Giudicante del Comitato (CGC) opera presso ogni Comitato provinciale o territoriale del CSI ed ha la competenza in prima istanza su tutta l'attività sportiva organizzata a livello locale, fatta eccezione per le manifestazioni per le quali è stata nominata una CEC.

Art. 36 - In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 94 dello Statuto, la CGC è nominata dal Consiglio del Comitato territoriale ed è così composta:

- il Presidente;
- il Collegio Giudicante;
- i Giudici Unici e/o le Commissioni Disciplinari.

Il mandato della CGC coincide con quello del Consiglio che l'ha nominata.

Art. 37 - Il Presidente garantisce il corretto funzionamento degli organi della CGC, assicura il rispetto del Regolamento di giustizia sportiva, garantisce l'uniformità delle decisioni dei diversi GU o delle CD in base a criteri preliminarmente adottati.

Compone, inoltre, in occasione dei vari procedimenti, il collegio giudicante che di norma presiede personalmente.

Art. 38 - Il Collegio Giudicante è formato da 4 a 6 componenti, in relazione alla complessità del Comitato e della tipologia della sua attività sportiva.

Il Collegio Giudicante per ogni sua riunione è composto da 3 componenti, tra i quali il Presidente o il Presidente delegato.

Art. 39 - Per ogni disciplina sportiva praticata nel Comitato viene nominato un Giudice Unico (GU) oppure una Commissione Disciplinare (CD), formata di norma da 3 componenti.

La scelta tra l'organo monocratico (GU) e quello collegiale (CD) viene effettuata in relazione alle esigenze organizzative del Comitato.

Il Consiglio del Comitato, inoltre, può istituire più GU e/o CD per ogni singola disciplina sportiva qualora ciò fosse reso necessario dalle esigenze dell'attività locale.

In questi casi vanno definite nettamente le competenze dei diversi GU e/o CD che possono essere territoriali (ad es. per Comitati Zonali), per tipologia di manifestazioni (un GU o CD per l'attività ufficiale, un altro per le altre manifestazioni, oppure un GU e/o una CD per alcune particolari manifestazioni) o per categorie.

Art. 40 - La segreteria e la funzionalità della CGC e dei suoi organi è assicurata dalla segreteria del Comitato d'intesa col Presidente della CGC.

Art. 41 - Ai lavori degli organi della CGC (GU, CD, Collegio giudicante) partecipa, quale esperto senza diritto di voto, un rappresentante degli arbitri.

La sua eventuale assenza non inficia la regolarità dei lavori.

Art. 42 - Per garantire la qualità e la funzionalità degli organi giudicanti, Comitati vicini della stessa Regione possono scegliere di avvalersi di un'unica CGC che appositamente costituiscono. La deliberazione potrà prevedere Organi giudicanti tutti unitari oppure la presenza di GU e/o CD per ogni singolo Comitato e un Collegio giudicante unitario.

Art. 43 - Nei Comitati commissariati il Commissario valuterà l'opportunità di chiedere al Comitato regionale di affidare la competenza sulla giustizia sportiva a livello locale alla CGC d'un Comitato viciniore.

Il Comitato regionale, d'intesa col Commissario, potrà trasferire a questa CGC tutte le competenze sulla giustizia sportiva oppure soltanto quelle relative alle istanze di riesame, prevedendo pertanto nel Comitato commissariato la presenza e l'attività dei GU o delle CD.

Nei Comitati che funzionano con le modalità di cui all'art. 92 dello Statuto non viene nominata la CGC e le competenze relative alla giustizia sportiva risultano devolute al Comitato regionale che provvederà ad assolverle secondo le indicazioni del presente articolo.

Commissione Giudicante Regionale (CGR)

Art. 44 - La Commissione Giudicante Regionale (CGR) operante presso ogni Comitato regionale del CSI:

- a) ha la competenza in prima istanza su tutta l'attività sportiva a livello regionale fatta eccezione per le manifestazioni per le quali è stata nominata una CEC;
- b) giudica in seconda istanza gli appelli relativi all'attività locale dei Comitati della Regione avverso le deliberazioni assunte dalle rispettive CGC;
- c) giudica in prima istanza i procedimenti di illecito sportivo relativi all'attività sportiva locale dei Comitati della regione.

Art. 45 - Nella Regione Trentino Alto Adige la CGR, ai sensi di quanto disposto dall'art. 71 dello Statuto, è nominata dal Presidente regionale d'intesa col Vicepresidente.

Nella Regione Valle d'Aosta e nelle Regioni che funzionano con le modalità di cui all'art. 69 dello Statuto, poiché le CGC non vengono attivate, le competenze di cui alle lettere b) e c) del precedente art. 44 vengono esercitate dalla CGR.

Per quanto riguarda gli appelli relativi all'attività regionale, la competenza è così attribuita:

- a) per la Regione Valle d'Aosta, alla CRG del Comitato regionale CSI del Piemonte, integrata per l'occasione da un membro effettivo nominato dal Consiglio regionale del CSI della Valle d'Aosta;
- b) per le Regioni di cui all'art. 69 dello Statuto, alla CRG di un Comitato viciniore, individuata dalla Presidenza nazionale e integrata per l'occasione da un membro effettivo nominato dal Consiglio regionale interessato.

Art. 46 - In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 84 dello Statuto, la CGR è nominata dal Consiglio regionale ed è così composta:

- il Presidente;
- il Collegio Giudicante;
- i Giudici Unici e/o le Commissioni Disciplinari.

Il mandato della CGR coincide con quello del Consiglio regionale che l'ha nominata.

Art. 47 - Il Presidente garantisce il corretto funzionamento degli organi della CGR, assicura il rispetto del Regolamento di giustizia sportiva, garantisce l'uniformità delle decisioni dei diversi GU o delle CD in base a criteri preliminarmente adottati.

Compone, inoltre, in occasione dei vari procedimenti, il collegio giudicante che di norma presiede personalmente.

Art. 48 - Il Collegio Giudicante è formato da 4 a 6 componenti, in relazione alla complessità della Regione e della tipologia della attività sportiva locale e regionale.

Il Collegio Giudicante per ogni sua riunione è composto da 3 componenti, tra i quali il Presidente o Presidente delegato.

Art. 49 - Per ogni disciplina sportiva praticata a livello regionale viene nominato un Giudice Unico (GU) oppure una Commissione Disciplinare (CD), formata di norma da 3 componenti.
La scelta tra l'organo monocratico (GU) e quello collegiale (CD) viene effettuata in relazione alle esigenze organizzative della Regione.

Art. 50 - La segreteria e la funzionalità della CGR e dei suoi organi è assicurata dalla segreteria regionale d'intesa col Presidente della CGR.

Art. 51 - Ai lavori degli organi della CGR (GU, CD, Collegio giudicante) partecipa, quale esperto senza diritto di voto, un rappresentante degli arbitri.
La sua eventuale assenza non inficia la regolarità dei lavori.

Art. 52 - Per garantire la qualità e la funzionalità degli organi giudicanti, Comitati regionali viciniori possono scegliere di avvalersi di un'unica CGR che appositamente costituiscono.
La deliberazione potrà prevedere Organi giudicanti tutti unitari oppure la presenza di GU e/o CD per ogni singolo Comitato e un Collegio giudicante unitario.

Art. 53 - Nei Comitati regionali commissariati, il Commissario valuterà l'opportunità di chiedere alla Presidenza nazionale di affidare le competenze di cui al precedente art. 44 alla CGR d'una Regione viciniora.

La Presidenza nazionale, d'intesa col Commissario, potrà trasferire a questa CGR tutte le competenze sulla giustizia sportiva oppure soltanto quelle relative alle istanze di riesame, prevedendo pertanto nella regione retta da un commissario o da un delegato la presenza e l'attività dei GU o delle CD.

Commissioni Disciplinari Nazionali (CDN)

Art. 54 - Per ogni disciplina sportiva praticata a livello nazionale, il Consiglio nazionale nomina una Commissione Disciplinare Nazionale (CDN) il cui mandato coincide con quello del Consiglio. La stessa può essere formata in maniera monocratica (1 membro) o collegiale (3 membri).

Art. 55 - Ciascuna CDN ha la competenza in prima istanza su tutta l'attività sportiva nazionale, fatta eccezione per quella per la quale è stata nominata una CEC.
Per le CDN costituite in forma collegiale il Consiglio nazionale provvede a indicare, nella nomina, un coordinatore.

Art. 56 - I lavori di ciascuna CDN vengono annualmente organizzati dal rispettivo Coordinatore il quale può affidare a singoli membri o a gruppi della stessa la competenza su una parte o su alcune categorie dell'attività.

Per le manifestazioni nazionali il Coordinatore può inoltre chiedere alla Presidenza nazionale l'ampliamento della CDN con ulteriori giudici che, in forma monocratica o collegiale, garantiscono lo svolgimento delle manifestazioni stesse.

Ai lavori delle CDN partecipa, quale esperto senza diritto di voto, un rappresentante degli arbitri.
La sua eventuale assenza non inficia la regolarità dei lavori.

Art. 57 - La segreteria e la funzionalità delle CDN è assicurata dalla Direzione tecnica nazionale.

Commissione Giudicante Nazionale (CGN)

Art. 58 - La Commissione Giudicante Nazionale (CGN) opera presso la Presidenza nazionale ed ha le seguenti competenze:

- a) giudica in seconda istanza gli appelli relativi all'attività regionale avverso le deliberazioni assunte dalle rispettive CGR;
- b) giudica in seconda istanza gli appelli relativi all'attività nazionale avverso le deliberazioni assunte dalle CDN;
- c) giudica in ultima e definitiva istanza i procedimenti annullati per motivi di legittimità e rimessi al suo giudizio da parte della CNGS;
- d) giudica in via definitiva i procedimenti annullati per revoca e rimessi al suo giudizio da parte della CNGS;
- e) giudica in prima istanza i procedimenti di illecito sportivo relativi all'attività sportiva regionale e nazionale.

Art. 59 - La CGN è nominata dal Consiglio nazionale ed è così composta:

- Il Presidente;
- 4 componenti.

Il mandato della CGN coincide con quello del Consiglio nazionale che l'ha nominata.

Art. 60 - Il Presidente garantisce il corretto funzionamento della CGN e ne compone, inoltre, in occasione dei vari procedimenti, il collegio giudicante che di norma presiede personalmente.

Il Collegio è di volta in volta composto da 3 membri, tra i quali il Presidente o il Presidente delegato.

Art. 61- La segreteria e la funzionalità della CGN è assicurata dalla Direzione tecnica nazionale, d'intesa col presidente della medesima CGN.

Art. 62 - Ai lavori della CGN partecipa, quale esperto senza diritto di voto, un rappresentante degli arbitri.

La sua eventuale assenza non inficia la regolarità dei lavori.

Commissione Nazionale per la Giustizia Sportiva

Art. 63 - La Commissione Nazionale per la Giustizia Sportiva (CNGS) è nominata dal Consiglio nazionale per un periodo coincidente col mandato del Consiglio stesso ed è così composta:

- il Presidente;
- il Collegio giudicante

Art. 64 - Il Presidente coordina la Commissione e i lavori delle sue Sezioni, forma per ogni procedimento il Collegio giudicante, che presiede personalmente o per delega.

Art. 65 – Il collegio giudicante della CNGS è composto da 4 a 6 membri e svolge i seguenti compiti:

- delibera sui ricorsi per legittimità e, se accolti, li rimette alla CGN per la definitiva decisione; li decide anche nel merito qualora riguardino deliberazioni assunte dalla CGN;
- esamina i ricorsi per revoca proposti dalla Sezione per le Garanzie e, se accolti, li rimette alla CGN che si pronuncia in via definitiva; li decide anche nel merito quando riguardino deliberazioni assunte dalla CGN;
- delibera in seconda ed ultima istanza sui ricorsi relativi ai procedimenti per illecito sportivo pronunciati in primo grado dalle CGR (per l'attività locale) e dalla CGN (per l'attività regionale e nazionale);
- delibera in primo grado nei procedimenti per uso di sostanze dopanti, nelle more che il CONI emani le relative norme relative allo sport di base.

Il Collegio Giudicante viene costituito per ogni procedimento ed è formato da 3 componenti tra i quali il Presidente o il Presidente delegato.

Sezione per le garanzie

Art. 66 - La Sezione per le garanzie è l'organo che svolge, ai sensi di quanto previsto dall'art. 94 dello Statuto, il ruolo di procuratore sportivo del CSI, assicurando la corretta applicazione a tutti i livelli dell'Associazione del Regolamento per la giustizia sportiva. In particolare:

- effettua un continuo monitoraggio delle deliberazioni assunte da tutti gli altri Organi di giustizia sportiva del CSI e in caso di inosservanza dei regolamenti, palesi disparità di giudizio, illogicità delle sanzioni deferisce il caso alla CNGS per la conseguente deliberazione sulla sussistenza delle doglianze;
- esamina i ricorsi per le medesime motivazioni prodotti dai Presidenti dei Comitati, regionali e nazionale, ciascuno per l'attività di propria competenza, e, se li riscontra fondati, deferisce il caso alla Sezione Giudicante per la conseguente deliberazione sulla sussistenza delle doglianze.

Art. 67 - La Sezione per le garanzie è nominata dal Consiglio nazionale ed è così composta:

- il procuratore sportivo;
- i procuratori sostituti il cui numero è volta per volta determinato in funzione delle esigenze di funzionamento della Sezione.

Il mandato della Sezione per le garanzie coincide con quello del Consiglio nazionale che l'ha nominata.

La segreteria della Sezione è assicurata dalla Direzione tecnica nazionale d'intesa col procuratore sportivo.

La Sezione Studi e Documentazione

Art. 68 - La Sezione Studi e Documentazione cura la raccolta delle deliberazioni degli organi di giustizia sportiva, provvede alla pubblicazione della documentazione necessaria per il funzionamento dei vari Organi, fornisce consulenza e assistenza agli stessi, alle Società e ai tesserati in merito all'amministrazione della giustizia sportiva all'interno del CSI, approva il differimento dei termini nei casi contemplati dal presente Regolamento.

Art. 69 - La Sezione Studi e Documentazione è nominata dal Consiglio nazionale ed è composta da un Coordinatore, che ha la responsabilità del funzionamento della sezione stessa, e da esperti e collaboratori il cui numero è determinato in funzione delle esigenze operative.

Il mandato della Sezione Studi e Documentazione coincide con quello del Consiglio nazionale che l'ha nominata.

La segreteria della Sezione è assicurata dalla Direzione tecnica nazionale d'intesa col suo responsabile.

Criteri e requisiti per la composizione degli Organi Giudicanti

Art. 70 - La competenza a nominare i rappresentanti arbitrali presso gli organi giudicanti è demandata, per i vari livelli, alle Commissioni Arbitri e Giudici di gara nel modo seguente:

- Commissione Arbitri e Giudici di gara del Comitato per le nomine presso la Commissione Giudicante del Comitato, ivi compresi i GU e/o le CD;
- Commissione Regionale Arbitri e Giudici di gara per le nomine presso la Commissione Giudicante Regionale, ivi compresi i GU e/o le CD;

- Commissione Nazionale Arbitri e Giudici di gara per le nomine presso le Commissioni Disciplinari Nazionali, la Commissione Giudicante Nazionale e la Commissione Nazionale per la giustizia sportiva.

In ogni organismo per ogni componente può essere nominato un supplente.

Art. 71 – Ai sensi di quanto previsto dall’art. 100 dello Statuto la carica di membro di un organo di giustizia sportiva ad ogni livello territoriale, regionale e nazionale è incompatibile con qualsiasi altro incarico nell’ambito delle strutture territoriali, regionali e nazionali del CSI.

Non sussiste nessuna incompatibilità tra l’essere Componente della Commissione Arbitri (del Comitato, regionale, nazionale) e rappresentante degli arbitri nominato in un qualsiasi organo giudicante ai vari livelli.

I componenti degli organi di giustizia sportiva, inoltre, in attuazione di quanto previsto dall’art. 94 dello Statuto non possono ricoprire lo stesso incarico per più di due mandati consecutivi.

Requisiti dei componenti degli organi di giustizia sportiva

Art. 72 - I componenti degli organi di giustizia sportiva, così come prescritto dall’art. 94 dello Statuto, devono essere in possesso di specifiche competenze, devono essere terzi e imparziali e svolgono la loro funzione in piena autonomia.

Art. 73 – I componenti degli organi di giustizia sportiva a livello nazionale devono essere in possesso di un diploma di laurea in materie giuridiche, o titolo equipollente, oppure devono aver fatto parte per almeno quattro anni di un organo di giustizia sportiva del CSI.

I componenti di tutti gli altri organi di giustizia sportiva devono essere in possesso dello specifico “patentino” rilasciato dalla SNES.

Norma transitoria

In prima applicazione della norma di cui all’art., 73 RGS il patentino viene rilasciato a tutti coloro che fanno parte o hanno fatto parte di un organo di giustizia sportiva del CSI o che abbiano frequentato con esito positivo un corso di formazione per Operatori della giustizia sportiva, previa frequenza di uno specifico corso di aggiornamento.

Le Sanzioni

Art. 74 - Le sanzioni assunte in relazione a fatti accaduti nel corso dell’attività sportiva hanno il compito di ristabilire il rispetto delle regole e di censurare fatti e comportamenti che ostacolano la realizzazione nello sport del progetto sportivo ed educativo dell’Associazione.

In questo contesto esse hanno il compito di richiamare al rispetto delle regole e non soltanto di punire coloro che le violano; pertanto devono essere assunte tenendo presenti la qualità delle persone coinvolte e avendo come obiettivo il loro corretto reinserimento nel circuito delle attività del CSI.

Sanzioni a carico dei tesserati

Art. 75 - A carico dei tesserati del CSI che svolgono o partecipano all’attività sportiva - atleti, dirigenti, tecnici - possono essere assunte, in relazione all’infrazione commessa, le seguenti sanzioni:

- ammonizione;
- squalifica sino a 4 giornate effettive di gare;

- squalifica a tempo: sino ad un massimo di 2 anni per i tesserati che al momento dell'infrazione non abbiano compiuto 18 anni, sino ad un massimo di 4 anni per i tesserati che al momento dell'infrazione abbiano già compiuto 18 anni.

Art. 76 - Tutte le sanzioni devono essere sempre deliberate dal competente organo di giustizia sportiva e pubblicate sui comunicati ufficiali dell'Associazione.

Tuttavia i regolamenti tecnici delle singole discipline possono prevedere delle squalifiche automatiche per una sola giornata effettiva di gara al raggiungimento di una serie di ammonizioni o in seguito ad espulsioni o a decisioni arbitrali similari come meglio previsto nei regolamenti suddetti.

Tali automatismi devono essere chiaramente indicati nei regolamenti delle varie manifestazioni con la specificazione chiara del valore delle ammonizioni, e, se previste, dalle espulsioni temporanee, e portati a conoscenza delle società sportive tramite i Comunicati Ufficiali.

Le norme sull'automatismo delle sanzioni non si applicano a tutta l'attività dei ragazzi e, per ciascuna disciplina sportiva, anche alla categoria giovanile con l'età più bassa dei partecipanti.

Art. 77 - Fatto salvo il diritto all'appello, qualora ne ricorrano le condizioni, le sanzioni emesse da un organo di giustizia sportiva del CSI divengono immediatamente esecutive con la pubblicazione sul Comunicato Ufficiale o secondo gli automatismi previsti dal precedente art. 76.

La loro efficacia decorre dal giorno successivo, anche se festivo, della presunta conoscenza del Comunicato Ufficiale.

Nelle fasi finali d'una manifestazione, nelle fasi regionali e in quelle nazionali l'efficacia delle sanzioni disciplinari decorre con le modalità e nei tempi previsti dal Regolamento della manifestazione e comunque a partire dalle gare successive alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale.

Art. 78 – Nell'attività giovanile, e specificamente per quelle categorie individuate ogni anno dalla Direzione tecnica nazionale, il giudice competente, nell'irrogare una squalifica sino a 2 giornate di gare, può applicare la sospensione condizionale all'esecutività della stessa; la sospensione condizionale è obbligatoria per le squalifiche derivanti da somma di ammonizioni di cui al precedente art. 76.

La sospensione condizionale non annulla la sanzione e ha la durata di 3 mesi; se nel corso del periodo di sospensione condizionale il tesserato subisce un'altra sanzione deve scontare sia la prima che la seconda squalifica.

Le sanzioni per le quali si applica la sospensione condizionale vengono conteggiate ai fini della classifica disciplina.

Art. 79 - La squalifica sino a 4 giornate ha validità solo per la disciplina e la categoria per la quale è stata inflitta; per quanto riguarda le squalifiche derivanti da somma di ammonizioni e/o di sanzioni similari di cui all'art. 76, le stesse vanno scontate nella categoria per la quale si è ricevuta l'ammonizione o la sanzione che ha fatto scattare la squalifica stessa.

Le squalifiche, pertanto, vanno scontate nella disciplina e nella categoria per la quale sono state inflitte; tuttavia nella giornata solare in cui deve scontare una squalifica, il tesserato non può disputare altre gare nella medesima disciplina sportiva anche se in categorie diverse.

Art. 80 - Prima di irrogare una squalifica pari o superiore a 3 mesi, il competente organo di giustizia sportiva deve sentire il tesserato interessato.

Qualora, pertanto, il giudice competente presuma che sussistano le condizioni per irrogare una squalifica pari o superiore a tre mesi, deve convocare il tesserato interessato prima di procedere alla relativa deliberazione.

In tal caso provvederà a sospendere il tesserato stesso in via cautelativa, rinviando a dopo l'audizione la quantificazione della sanzione da irrogare.

Art. 81 - Le squalifiche a tempo - sino ad un massimo di 2 o 4 anni in considerazione dell'età - si estendono a tutte le manifestazioni della disciplina sportiva per la quale sono state inflitte senza limite alcuno di categorie.

Le squalifiche superiori a 3 mesi possono essere estese anche alle altre discipline sportive o all'ambito associativo da parte del Collegio regionale o interregionale dei Probiviri.

A tal proposito gli atti relativi alle squalifiche superiori a 3 mesi vanno rimessi dall'Organo che le ha emesse all'Ufficio del Procuratore associativo.

Art. 82 - Tutte le squalifiche hanno vigore per l'intera loro durata anche in fasi diverse da quelle in cui le stesse sono state comminate, ivi comprese quelle regionali, interregionali e nazionali.

Le squalifiche o i residui di squalifica non ancora scontati nell'anno sportivo in cui sono stati irrogati mantengono la loro efficacia anche nell'anno sportivo successivo, purché superiori a 2 giornate effettive di gara.

Per le squalifiche a tempo comminate alla fine dell'anno sportivo, il competente Giudice può disporre la loro decorrenza a partire dall'anno sportivo successivo con esclusione del periodo di sospensione dell'attività.

A tal proposito col primo Comunicato Ufficiale di ogni anno, il Comitato deve pubblicare l'elenco dei giocatori che devono ancora scontare delle squalifiche e, per ciascuno di essi, l'entità delle stesse.

Art. 83 - Il tesserato che abbia avuta irrogata una sanzione pari o superiore alla metà di quella massima prevista dall'art. 75 (2 o 4 anni in relazione all'età), può chiedere la riammissione al Consiglio nazionale dopo avere scontato almeno la metà della squalifica stessa.

La riammissione può prevedere da parte del Consiglio nazionale una sanzione alternativa secondo le indicazioni e le proposte riportate nell'eventuale parere favorevole del competente Comitato territoriale.

Sanzioni a carico delle società

Art. 84 - A carico delle Società possono essere assunte, in relazione alla gravità dell'infrazione, le seguenti sanzioni disciplinari:

- ammonizione;
- gara persa;
- ammenda secondo le tabelle annualmente emanate dal Direzione Tecnica Nazionale;
- squalifica del campo di gara per una o più giornate;
- obbligo di giocare una o più partite a porte chiuse;
- penalizzazione di 1 o più punti nella classifica;
- retrocessione all'ultimo posto nella classifica;
- revoca del titolo sportivo conquistato sul campo col quale si accede ad una ulteriore fase della manifestazione o si ha titolo ad una promozione;
- esclusione dalla classifica finale.

Art. 85 - Tutte le sanzioni assunte a carico delle Società sportive devono intendersi come esecutive nei confronti delle squadre delle medesime società che partecipano alle singole attività sportive nei confronti delle quali sono state comminate.

Tuttavia gli atti dei provvedimenti che comportano gare perse, penalizzazioni in classifica o un'ammenda pari alla metà del limite massimo fissato annualmente dal Direzione Tecnica Nazionale, vanno sempre rimessi all'Ufficio del Procuratore associativo il quale valuterà

l'opportunità di deferire il caso al competente Collegio regionale o interregionale dei Probiviri per l'eventuale assunzione di provvedimenti disciplinari di natura associativa.

Le Procedure

Gli atti dei procedimenti

Art. 86 - Le gare organizzate dal CSI sono dirette da arbitri, da gruppi di arbitri o da giurie, regolarmente designati dall'organo a ciò preposto per la specifica attività.

Al termine della gara l'arbitro, in caso di designazione di più arbitri il 1° arbitro e in caso di designazione di giurie il presidente della giuria, redige il referto arbitrale il quale è una relazione sull'andamento della gara con l'indicazione del risultato finale della stessa. Il referto è compilato secondo le modalità proprie previste per ciascuna disciplina sportiva; qualora materialmente viene compilato da un altro arbitro o da un tesserato messo a disposizione da una della società, il referto viene controllato e vidimato mediante sottoscrizione da parte del 1° arbitro o dal presidente della giuria.

Il referto è completato dal rapporto di gara nel quale vanno riportate tutte le notizie relative all'andamento della gara, i provvedimenti disciplinari assunti, gli eventuali incidenti avvenuti e ogni altra utile notizia relativa alla gara stessa.

Il rapporto, secondo le modalità proprie di ciascuna disciplina sportiva, può fare parte integrante del referto o costituire un autonomo documento.

Al referto e al rapporto vanno allegati gli elenchi dei tesserati (atleti, dirigenti, tecnici) delle due squadre che hanno preso parte alla gara.

Il rapporto va compilato e sottoscritto dall'arbitro, o dal 1° arbitro o dal presidente di giuria. Gli altri arbitri o giudici, tenuto conto delle indicazioni delle singole discipline sportive, compilano la parte del referto a loro riservata o, se le regole specifiche non lo contemplano, possono integrare lo stesso con proprie autonome osservazioni.

Art. 87 - I commissari di campo ufficialmente designati per visionare la gara inviano al competente giudice il loro rapporto scritto compilato su appositi modelli.

I dirigenti del CSI presenti sul campo, ivi compresi i responsabili arbitrali intervenuti per visionare gli arbitri, qualora lo ritengano opportuno o necessario inviano al giudice loro rapporti o relazioni.

Tale adempimento è obbligatorio su richiesta del giudice di merito.

Art. 88 - Le Società sportive possono presentare al giudice di prima istanza osservazioni scritte in merito all'andamento della gara o sulla posizione dei tesserati dell'altra squadra.

Le osservazioni scritte non costituiscono reclamo né rappresentano l'atto propedeutico allo stesso che è invece il preannuncio di reclamo.

Sono indicazioni che la Società intende fornire al competente giudice per una migliore valutazione dei fatti inerenti lo svolgimento della gara.

Le osservazioni scritte possono essere presentate all'arbitro a fine gara o fatte pervenire al giudice di merito entro le ore 20,00 del giorno successivo alla gara o del primo giorno non festivo, senza nessuna particolare formalità di invio che può avvenire tramite consegna diretta, per posta, per fax o per e-mail.

I Comitati cureranno di fornire alle Società sportive appositi modelli per la presentazione delle osservazioni scritte.

Art. 89 - Le Società sportive che intendono proporre reclamo devono presentare all'arbitro a fine gara una riserva scritta con la quale si preannuncia la presentazione di un reclamo; il preannuncio di reclamo può essere anche fatto pervenire al giudice di merito entro le ore 20,00 del giorno successivo alla disputa della gara o del primo giorno non festivo con le modalità previste.

In caso di rilievi sulle attrezzature o sulla regolarità del campo di gioco deve essere presentata all'arbitro una riserva scritta prima dell'inizio della gara. Nel caso in cui l'irregolarità si verifichi a gara già iniziata, la riserva va presentata nel momento in cui l'irregolarità viene rilevata. Per l'inoltro dell'eventuale reclamo va presentato comunque il preannuncio con le modalità e nei termini di cui al comma precedente.

Art. 90 - I referti e i rapporti costituiscono fonte privilegiata ma non esclusiva di prova. Il giudice competente assume le sue decisioni valutando i rapporti e i referti di gara, le relazioni dei commissari di campo e le osservazioni scritte presentate dalle Società, tenendo presenti la natura, gli autori e gli obiettivi che ciascuno di questi documenti rappresentano.

Ai soli fini dell'assunzione dei provvedimenti disciplinari, ivi compresa l'identificazione dei responsabili di singoli atti, sono ammesse prove audiovisive anche se fornite dalle parti.

Art. 91 - Tutti i procedimenti avvengono attraverso gli atti ufficiali; si svolgono oralmente laddove esplicitamente previsto dal presente Regolamento e quando i giudici ritengono opportuno ascoltare gli interessati o porli a confronto; tuttavia anche in questi casi deve essere compilato un verbale che costituisce lo strumento su cui si basano l'esame e le deliberazioni dei giudici e degli organi dei gradi successivi.

Sottoscrizione delle impugnazioni

Art. 92 - Tutte le impugnazioni proposte davanti agli organi di giustizia del CSI - istanze di revisione, appelli, reclami, ricorsi - possono essere presentate:

- dalle Società sportive per quanto riguarda le gare o le sanzioni inflitte alle squadre;
- per quanto riguarda le sanzioni inflitte agli atleti, ai dirigenti, ai tecnici e ai soci, indifferentemente dai tesserati interessati o dalle Società di appartenenza.

Art. 93 - La sottoscrizione degli atti proposti dalle Società sportive deve essere effettuata dal legale rappresentante della stessa, e in particolare dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Tuttavia ciascuna Società può delegare, con atto a firma del legale rappresentante, un altro tesserato a sottoscrivere il reclamo stesso.

Tale delega può essere conferita per un'intera manifestazione o per parte della stessa (ad es. in occasioni di fasi regionali o nazionali o di concentramenti).

Copia della delega va sempre acclusa al reclamo che viene sottoscritto dal dirigente delegato.

Art. 94 - Chiunque sottoscriva un reclamo, a titolo personale o per conto della propria Società sportiva, deve indicare accanto al proprio nome il numero della tessera CSI valida per l'anno sportivo in corso.

Procedimenti in unica istanza

Art. 95 - Nei concentramenti o nelle manifestazioni nelle quali sia prevista un'unica istanza di giudizio, la Commissione Esecutiva in Campo (CEC) esamina i referti e i rapporti degli arbitri, omologa le gare, assume i relativi provvedimenti disciplinari, delibera sui reclami presentati.

I tempi e le modalità di presentazione dei reclami devono essere indicati nel Regolamento della manifestazione; le procedure da adottare sono riportate nell'apposita sezione del presente Regolamento.

Art. 96 - Le deliberazioni della CEC sono immediatamente esecutive e definitive; le stesse sono impugnabili solo per motivi di legittimità presso la CNGS.

Art. 97 - La CEC può assumere sanzioni limitate alla durata della manifestazione; qualora ritenesse necessaria una sanzione di maggiore durata rimette gli atti all'organo di giustizia sportiva di prima istanza della struttura CSI che gestisce la manifestazione (CGC - CGR - CDN) il quale delibera di conseguenza. Avverso queste sanzioni è ammesso appello al competente organo di secondo grado che decide in via definitiva. Avverso tali decisioni è sempre ammesso il ricorso per motivi di legittimità davanti la CNGS.

Procedimenti di prima istanza

Art. 98 - I referti e i rapporti di gara vengono rimessi al Giudice di prima istanza (GU o CD per l'attività locale e regionale, CDN per l'attività nazionale) che ha il compito di omologare le gare e assumere i provvedimenti disciplinari.

Art. 99 - La gara deve essere omologata col risultato conseguito sul campo qualora dal referto non emergano irregolarità sul suo svolgimento e sulla posizione dei tesserati partecipanti alla stessa.

Art. 100 - L'irregolare posizione di un atleta, accertata d'ufficio o su reclamo di parte, comporta la perdita della gara da parte della squadra per la quale lo stesso ha giocato e l'assunzione dei conseguenti provvedimenti disciplinari.

La partecipazione ad una gara di uno o più atleti al di sotto del limite minimo di età previsto dai regolamenti non comporta la perdita della gara ma soltanto l'assunzione di provvedimenti disciplinari nei confronti degli atleti interessati e del dirigente accompagnatore.

Parimenti non comporta la perdita della gara, ma produce soltanto l'assunzione di provvedimenti disciplinari nei confronti degli interessati e della Società, l'irregolare posizione di dirigenti e di tecnici partecipanti alla gara.

Art. 101 - L'assenza sul campo di una squadra comporta per la stessa la perdita della gara per rinuncia e l'assunzione dei provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento della manifestazione.

Art. 102 - L'assenza sul campo preannunciata, l'arrivo oltre il tempo d'attesa, la presenza di un numero insufficiente di atleti per dare inizio alla gara, qualora giustificati e motivati comportano per la squadra in difetto soltanto la perdita della gara con esclusione della declatoria di rinuncia e dell'assunzione di ulteriori provvedimenti disciplinari.

Qualora tali fatti siano dovuti a motivi di forza maggiore non dipendenti dalla Società, la stessa può chiedere, con istanza da presentarsi entro le ore 20,00 del giorno successivo a quello previsto per la disputa della gara o del primo giorno non festivo, la ripetizione della gara. Tale istanza, se accolta, può comportare, a giudizio del giudice, la messa a carico della Società delle spese di organizzazione e di quelle di trasferta sostenute dalla Società avversaria.

Art. 103 - L'irregolare sostituzione di atleti nel corso della gara comporta la ripetizione della stessa e l'assunzione di provvedimenti disciplinari nei confronti della Società in difetto.

Tuttavia il giudice può statuire di dare la gara persa alla Società che ha effettuato la sostituzione irregolare qualora la stessa sia stata fatta carpando la buona fede degli arbitri o attraverso inganni o artifici.

Art. 104 - Il venir meno, durante la gara, del numero minimo di atleti per proseguire il gioco comporta soltanto la perdita della stessa col risultato previsto dai regolamenti o, se più sfavorevole per la squadra in difetto, con quello conseguito sul campo al momento della sospensione.

Art. 105 - L'irregolare svolgimento di una gara o la sospensione della stessa per incidenti comporta la perdita della gara per la Società in difetto e l'assunzione dei provvedimenti disciplinari necessari e opportuni.

Art. 106 - Se dagli atti ufficiali emerge che la gara sia stata ad un certo punto sospesa e proseguita pro-forma, il giudice deve innanzitutto accertare la reale sussistenza degli elementi che impedivano il regolare proseguimento della gara e che hanno indotto l'arbitro o gli arbitri alla determinazione di proseguirla pro-forma.

In presenza di tali elementi la gara verrà data persa alla Società in difetto a carico della quale saranno anche assunti i relativi provvedimenti disciplinari.

Qualora, invece, risultasse che non sussistevano gli elementi per la sospensione della gara o che l'arbitro non abbia posto in essere tutti gli atti o assunto tutti i provvedimenti necessari per riportare l'ordine in campo, verrà disposta la ripetizione della gara, ferma restando l'assunzione dei provvedimenti necessari nei confronti delle Società e dei tesserati che hanno creato la situazione di difficoltà sul campo.

Il riconoscimento del proseguimento pro-forma di una gara comporta da parte del giudice, in relazione al comportamento disciplinare dei singoli tesserati, una valutazione del tutto particolare che tenga conto della situazione che si è venuta a creare sul campo.

Art. 107 - L'omologazione di una gara, una volta pubblicata sul Comunicato Ufficiale e non impugnata nei termini previsti, è un atto definitivo non più modificabile.

Tuttavia qualora nel prosieguo dell'attività emergessero, in occasione di altri procedimenti, posizioni irregolari di atleti che abbiano preso parte a gare omologate e la cui posizione al momento previsto non sia stata fatta presente al giudice di merito o non sia stato possibile appurare, sarà applicata nei confronti della società di appartenenza dell'atleta in difetto una penalizzazione in classifica di 1 punto per ogni gara alla quale lo stesso abbia preso effettivamente parte, a prescindere dal risultato conseguito sul campo.

Art. 108 - Qualora sia stato presentato, da parte di una o ambedue le squadre, un preannuncio di reclamo nei termini e con le modalità di cui al precedente art. 89, il giudice sospende ogni decisione in merito alla gara in oggetto in attesa di ricevere il reclamo preannunciato.

Contestualmente, però, in base a quanto emerge dagli atti ufficiali provvederà ad assumere i provvedimenti disciplinari ritenuti necessari che sono immediatamente esecutivi a prescindere dall'esito del reclamo.

Successivamente il giudice provvederà a deliberare sul reclamo o, qualora lo stesso non sia stato presentato nei termini e con le modalità previste, a sciogliere la riserva e a pronunciarsi in merito all'omologazione della gara.

Art. 109 - Se dagli atti ufficiali emerge la necessità di compiere accertamenti sull'andamento della gara o sulla posizione dei tesserati, il giudice può rinviare l'omologazione della gara in oggetto assumendo, però, contestualmente i relativi provvedimenti disciplinari.

Art. 110 - Insieme all'omologazione, il giudice di prima istanza assume nei confronti dei tesserati e delle Società che si siano resi responsabili di mancanze o irregolarità uno dei provvedimenti previsti rispettivamente nei precedenti artt. 75 e 84.

Reclami

Art. 111 - I reclami vanno presentati all'organo di prima istanza (GU, CD o CDN) in relazione alla disputa delle gare, alla regolarità delle stesse e alla posizione dei giocatori che vi hanno preso parte. Hanno titolo a presentare reclamo solo ed esclusivamente le Società sportive per le gare che le stesse hanno disputato o avrebbero dovuto disputare.

Art. 112 - La Società sportiva che intende proporre un reclamo deve preannunciare lo stesso mediante riserva scritta da presentare all'arbitro al termine della disputa della gara cui il reclamo stesso si riferisce o al Comitato CSI entro le ore 20,00 del giorno successivo alla gara o del primo giorno non festivo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 89.

La riserva scritta da presentarsi all'arbitro va sottoscritta dal dirigente accompagnatore o, in difetto, dal capitano della squadra; il preannuncio presentato in Comitato dal legale rappresentante della società.

Il preannuncio può essere presentato direttamente nella sede del Comitato o inviato per telegramma, fonogramma, fax o e-mail; è escluso l'invio tramite la posta, ivi compresa la posta celere, la posta prioritaria o la raccomandata.

Art. 113 - Le motivazioni del reclamo devono essere presentate all'organo di giustizia sportiva competente (GU, CD, CDN) entro il quarto giorno dalla disputa della gara; se il quarto giorno cade in giorno festivo il termine si intende spostato al primo giorno non festivo utile, con le modalità di cui al precedente art. 93.

Il reclamo va sottoscritto dal legale rappresentante con le modalità di cui al precedente art. 93 e, qualora riguardi una gara, deve essere inviato alla Società controinteressata.

Al reclamo vanno acclusi la tassa-reclamo, o la ricevuta del suo versamento, e copia del documento che prova l'invio del reclamo alla controparte.

Art. 114 - Per l'invio del reclamo all'organo di giustizia sportiva e alla Società controparte si può utilizzare, una delle seguenti modalità:

- consegna diretta, con rilascio della ricevuta da parte del Comitato e/o della Società destinatari;
- raccomandata.
- Fax: la documentazione cartacea va inviata via fax; per quanto riguarda l'invio alla controparte va esibita la ricevuta del fax corrispondente al numero indicato da quella società al Comitato
- E-mail: gli atti vanno inviati all'indirizzo e-mail del Comitato e per quanto attiene la sottoscrizione la stessa si ritiene valida se l'invio è avvenuto dalle-mail notificato al CSI all'atto dell'affiliazione e/o dell'iscrizione alla manifestazione. Per quanto riguarda la notifica alla controparte, tale compito viene assolto con l'invio all'indirizzo e-mail della stessa notificato al CSI all'atto dell'affiliazione e/o dell'iscrizione alla manifestazione.

La tassa reclamo, se non acclusa agli atti inviati, va versata direttamente alla segreteria del Comitato.

Art. 115 - L'organo di primo grado (GU, CD, CDN) deve pronunciarsi su ogni reclamo entro il termine perentorio di giorni 8 dal suo ricevimento; qualora fosse impossibilitato a farlo per motivi di forza maggiore o per l'allungamento dell'istruttoria, il GU, la CD o la CDN, entro la scadenza degli 8 giorni, stabilisce un ulteriore termine pubblicando tale sua deliberazione sul Comunicato Ufficiale.

L'Organo di giustizia sportiva deve comunque pronunciarsi prima che si concluda la manifestazione o la fase intermedia propedeutica ad una fase successiva del torneo cui l'istanza si riferisce e tenendo conto, per l'attività locale e regionale, della possibilità che una delle parti presenti istanza di revisione alla CGC o alla CGR.

In caso contrario il Presidente della struttura che organizza la fase interessata al risultato del reclamo, sospende il proseguimento dell'attività e impone un termine massimo di 5 giorni all'organo giudicante per la pronuncia. In difetto rimette il caso alla Sezione per le Garanzie la quale, se ne accoglie le motivazioni, lo assegna ad un organo di giustizia sportiva di pari livello di un altro comitato o di un'altra regione o, se si tratta di una CDN, ad un'altra CDN per l'immediata pronuncia.

In caso di inerzia da parte degli organi del CSI, possono rivolgersi alla Sezione per le Garanzie tutti gli interessati alla risoluzione del procedimento.

Istanze di revisione

Art. 116 - In relazione alle decisioni e ai provvedimenti assunti dagli organi di prima istanza per l'attività locale e regionale (GU o CD) è ammessa la proposizione di una istanza di revisione da presentarsi rispettivamente alla Commissione Giudicante del Comitato e alla Commissione Giudicante Regionale.

Art. 117 - L'istanza di revisione non è ammessa per le sanzioni dell'ammonizione, delle squalifiche sospese condizionalmente e per quelle la cui durata effettiva sia di una sola giornata o inferiore a 7 giorni, e per le ammende il cui importo sia pari a quello minimo previsto annualmente dal Direzione Tecnica Nazionale.

Art. 118 - L'istanza di revisione va presentata entro 3 giorni dalla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale della decisione di cui si chiede la revisione.

Qualora si riferisca al risultato di una gara, copia della stessa va inviata alla controparte e tale invio va dimostrato alla CGC o alla GGR.

L'istanza di revisione riguardante il risultato di una gara o la sanzione a carico di una Società, va presentata dalla Società stessa e sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità di cui al precedente art. 93; quella riguardante una sanzione a carico di un tesserato può essere presentata e sottoscritta indifferente dal tesserato interessato o dalla Società di appartenenza.

Art. 119 - Per l'invio dell'istanza di revisione alla CGC o alla CGR e alla eventuale Società controparte vigono le stesse modalità previste nell'art. 114.

Art. 120 - La CGC o la CGR deve pronunciarsi su ogni istanza di revisione entro il termine perentorio di giorni 8 dal suo ricevimento; qualora fosse impossibilitata a farlo per motivi di forza maggiore o per l'allungamento dell'istruttoria, il Presidente della CGC o della CGR dispone, entro la scadenza degli 8 giorni, un ulteriore termine pubblicando tale sua deliberazione sul Comunicato Ufficiale.

La CGC o la CGR deve comunque pronunciarsi prima che si concluda la manifestazione o la fase intermedia propedeutica ad una fase successiva del torneo cui l'istanza si riferisce.

In caso contrario il Presidente della struttura che organizza la fase interessata al risultato del reclamo, sospende il proseguimento dell'attività e impone un termine massimo di 5 giorni all'organo giudicante per la pronuncia. In difetto rimette il caso alla Sezione per le Garanzie la quale, se ne accoglie le motivazioni, lo assegna ad una CGC o ad una CGR di un altro Comitato o di un'altra regione per l'immediata pronuncia.

In caso di inerzia da parte degli organi del CSI possono rivolgersi alla Sezione per le Garanzie tutti gli interessati alla risoluzione del procedimento.

Art. 121 - La CGC o la CGR non hanno il potere della reformatio in pejus delle sanzioni disciplinari inflitte dai GU o dalle CD.

Appelli di seconda istanza

Art. 122 - Avverso le deliberazioni delle CGC, delle CGR e della CDN è ammesso appello di seconda istanza da presentarsi alla competente CGR, per quanto riguarda l'attività locale, e alla CGN per quanto riguarda l'attività regionale e nazionale.

Art. 123 - L'appello di seconda istanza non è ammesso per le squalifiche di durata inferiore a 3 giornate o a 15 giorni e per le ammende il cui importo sia pari al doppio di quello minimo previsto annualmente dalla direzione tecnica nazionale.

Art. 124 - L'appello di seconda istanza va presentato alla CGR o alla CGN entro 4 giorni dalla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale della deliberazione che si intende impugnare.

Lo stesso va notificato all'organo di giustizia sportiva che ha emesso la deliberazione che si intende impugnare e, qualora si riferisca al risultato di una gara, anche alla società controinteressata.

L'appello riguardante il risultato di una gara o la sanzione a carico di una Società va presentato dalla Società stessa e sottoscritto dal legale rappresentante con le modalità di cui al precedente art. 93; quella riguardante una sanzione a carico di un tesserato può essere presentata e sottoscritta indifferentemente dal tesserato interessato o dalla Società di appartenenza.

All'appello vanno acclusi la tassa-reclamo, o la ricevuta del suo versamento, e la documentazione comprovante l'invio all'organo di prima istanza e, se previsto, alla controparte.

Art. 125 - Per l'invio degli appelli alla CGR o alla CGN, all'organo di prima istanza e all'eventuale Società controparte vigono le stesse modalità previste nel precedente art. 114.

Art. 126 - Ricevuta la copia dell'appello l'organo di prima istanza che ha emesso la deliberazione impugnata invia subito all'organo di seconda istanza tutta la documentazione relativa al procedimento oggetto di ricorso.

In caso di mancato invio nei termini previsti degli atti, la CGR o la CGN possono procedere all'acquisizione degli stessi mediante un Commissario ad acta dalle stesse nominato.

Art. 127 - Le CGR o la CGN devono pronunciarsi sugli appelli entro il termine perentorio di giorni 15 dal loro ricevimento; qualora fossero impossibilitate a farlo per motivi di forza maggiore o per l'allungamento dell'istruttoria, il Presidente della competente CGR o della CGN dispone, entro la scadenza dei 15 giorni, un ulteriore termine pubblicando tale sua deliberazione sul Comunicato Ufficiale.

Le CGR e la CGN devono comunque pronunciarsi prima che si concluda la manifestazione o la fase intermedia propedeutica ad una fase successiva del torneo cui l'istanza si riferisce.

In caso contrario, il Presidente della struttura che organizza la fase interessata al risultato del reclamo, sospende il proseguimento dell'attività e impone un termine massimo di 5 giorni all'organo giudicante per la pronuncia. In difetto rimette il caso alla Sezione per le Garanzie della CNGS la quale, se ne accoglie le motivazioni, lo assegna ad un'altra CGR o alla Sezione Giudicante della CNGS qualora l'organo inadempiente sia la CGN.

In caso di inerzia da parte degli organi del CSI, possono rivolgersi alla Sezione per le Garanzie tutti gli interessati alla risoluzione del procedimento.

Art. 128 - Le CGR e la CGN non hanno il potere della reformatio in pejus delle sanzioni disciplinari inflitte dalle CGR o dalle CDN.

Ricorsi di legittimità

Art. 129 - I ricorsi relativi alla legittimità vanno presentati alla CNGS entro 10 giorni dalla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale della deliberazione che si intende impugnare.

I ricorsi possono essere presentati dalle Società e dai tesserati che risultano interessati alla vicenda, anche se gli stessi si riferiscono a gare alle quali non abbiano preso parte e il cui risultato, però, influisce sulla loro posizione di classifica.

I ricorsi vanno anche notificati all'organo che ha emesso la deliberazione che si intende impugnare e, se riguardano il risultato di una gara o la compilazione della classifica, alle Società controinteressate.

Agli stessi vanno acclusi la tassa prevista e la documentazione relativa all'invio al competente organo di giustizia sportiva e alle Società controinteressate.

Art. 130 - Per l'invio del ricorso CNGS, all'organo che ha emesso la decisione che si intende impugnare e alla eventuale Società controparte vigono le modalità previste nel precedente art. 114.

Art. 131 - Ricevuta la copia del ricorso, l'organo che ha emesso la deliberazione impugnata invia subito alla CNGS tutta la documentazione relativa al procedimento oggetto di ricorso.

In caso di mancato invio nei termini previsti degli atti, il Presidente della CNGS può procedere all'acquisizione degli stessi mediante un Commissario *ad acta* dallo stesso nominato.

Art. 132 - La CNGS deve pronunciarsi sui ricorsi entro il termine perentorio di 30 giorni dal loro ricevimento; qualora fosse impossibilitata a farlo per motivi di forza maggiore o per l'allungamento dell'istruttoria, il Presidente della CNGS dispone, entro la scadenza dei 30 giorni, un nuovo termine notificando agli interessati tale sua deliberazione.

Art. 133 - La CNGS qualora accolga, anche parzialmente il reclamo, annulla, tutta o in parte, la deliberazione impugnata e rimette gli atti del procedimento alla CGN la quale deve pronunciarsi in via definitiva entro 10 giorni dal ricevimento degli atti.

Qualora il ricorso riguarda una deliberazione assunta dalla CGN, la Sezione Giudicante della CNGS decide contestualmente anche sul merito.

Procedimenti di revoca

Art. 134 - La Sezione per le Garanzie può, entro 60 giorni dalla loro pubblicazione sui Comunicati Ufficiali, impugnare presso la CGNS le deliberazioni assunte da tutti gli organi di giustizia sportiva che ritiene incongrue o in palese contrasto col presente regolamento.

Art. 135 - I Presidenti dei Comitati territoriali e regionali e il Presidente nazionale, ciascuno limitatamente al livello di attività di loro competenza, possono segnalare alla Sezione per le Garanzie quelle deliberazioni che ritengono incongrue o in palese contrasto col presente regolamento, entro 5 giorni dalla loro pubblicazione sul Comunicato Ufficiale.

La Sezione per le Garanzie, se condivide tale valutazione, provvede ad impugnare tali deliberazioni presso la CGNS entro il termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento da parte delle competenti strutture del CSI.

Art. 136 - Ricevute le impugnazioni di cui agli articoli 134 e 135, il Presidente della CNGS notifica gli atti del procedimento all'organo di giustizia sportiva che ha emesso la deliberazione fatta oggetto di gravame, e al quale chiede l'immediata remissione degli atti, nonché alle Società e ai tesserati interessati, fissando un termine per l'invio di memorie e controdeduzioni.

In caso di mancato invio nei termini previsti degli atti, il Presidente della CNGS può procedere all'acquisizione degli stessi mediante un Commissario *ad acta* dallo stesso nominato.

Art. 137 - La CNGS deve pronunciarsi sui procedimenti di revoca entro il termine perentorio di 30 giorni dal loro ricevimento; qualora fosse impossibilitata a farlo per motivi di forza maggiore o per

l'allungamento dell'istruttoria, il Presidente della CNGS dispone, entro la scadenza dei 30 giorni, un nuovo termine notificando agli interessati tale sua deliberazione.

Art. 138- La CNGS qualora accolga, anche parzialmente, l'impugnazione proposta, annulla, tutta o in parte la deliberazione fatta oggetto di gravame e rimette gli atti del procedimento alla CGN la quale deve pronunciarsi in via definitiva entro 10 giorni dal ricevimento degli atti.

Qualora il ricorso riguarda una deliberazione assunta dalla CGN, la Sezione Giudicante della CNGS decide contestualmente anche sul merito.

Modifica dei termini nelle fasi finali, regionali e nazionali

Art. 139 – In occasione delle fasi finali a livello locale, di quelle regionali, interregionali e nazionali anche se le stesse vengono svolte col sistema del concentramento si applicano le procedure e funzionano gli organi di giustizia sportiva previsti per l'attività sportiva ordinaria con assoluta esclusione delle modalità per i concentramenti di cui ai precedenti artt. 16, 17, 18.

Art. 140 – I termini per le fasi regionali, interregionali e nazionali che si svolgono col sistema dei calendari articolati su più settimane sono così fissati:

- Preannuncio di reclamo: entro le ore 20,00 del giorno successivo alla gara
- Invio del reclamo entro 2 giorni dallo svolgimento della gara
- Invio delle ulteriori impugnazioni: entro il girone successivo la pubblicazione del comunicato ufficiale

Art. 141 – I termini per le fasi regionali, interregionali e nazionali che si svolgono col sistema residenziale e/o del concentramento vengono così fissati:

- Preannuncio del reclamo: entro 30' dalla conclusione della gara cui si riferiscono
- Presentazione del reclamo: entro 120' dalla conclusione della gara cui si riferiscono
- Invio delle ulteriori impugnazioni: entro 120' dalla notifica del Comunicato ufficiale.

Art. 142 – In occasione delle fasi finali a livello locale i Comitati possono fissare termini abbreviati scegliendo una delle modalità di cui agli artt. 140 e 141.

Tale modifica deve essere preventivamente comunicata alla Sezione Studi e Documentazioni. la quale può, entro il termine perentorio di 5 giorni approvarla o modificarla.

Trascorso tale termine la proposta di abbreviazione dei termini si intende approvata così come formulata dal Comitato proponente.

Le abbreviazioni dei termini vanno portate a conoscenza di tutti gli interessati mediante la loro pubblicazione sui Comunicati ufficiali del Comitato

NORME GENERALI PER I RECLAMI E LE IMPUGNAZIONI

Art. 143 - Qualora un reclamo o un atto di impugnazione sia stato inviato o comunque pervenga ad un Organo del CSI diverso dal destinatario, deve essere trasmesso immediatamente all'Organo competente da parte della struttura del CSI che erroneamente l'ha ricevuto.

Art. 144 - Nei reclami e nelle impugnazioni (istanza di revisione, appelli, ricorsi) costituisce motivo di inammissibilità:

- l'invio oltre i termini previsti del reclamo o dell'atto di impugnazione;
- la mancata sottoscrizione autografa dell'atto da parte di chi ne ha titolo ai sensi di quanto prescritto dagli artt. 92 e 93 del presente Regolamento;
- il mancato invio alla controparte della copia del reclamo o dell'impugnazione.

In questi casi l'Organo giudicante deve dichiarare inammissibile il reclamo o l'impugnazione ed astenersi dal suo esame.

Costituisce invece irregolarità formale la mancata indicazione della tessera CSI di chi sottoscrive o il mancato versamento della tassa.

In questi casi l'Organo giudicante pone un termine perentorio per regolarizzare o integrare l'atto.

Art. 145 – Le parti possono consultare e trarre copia della documentazione relativa ai procedimenti che le riguardano; l'estrazione della copia prevede il versamento della tassa dovuta per diritti di segreteria.

Procedimenti Speciali

Procedimenti per illecito sportivo

Art. 146 - I procedimenti per illecito sportivo vengono instaurati, d'ufficio o su segnalazione da parte di tesserati o terzi, dalla Sezione per le garanzie e riguardano i tentativi posti in essere per modificare i risultati di una gara, l'andamento d'una manifestazione sportiva, l'impegno corretto e leale dei tesserati che vi sono coinvolti.

Ai fini dell'instaurazione del procedimento non è rilevante che il tentativo di porre in essere l'illecito sportivo sia andato o meno a buon fine.

Art. 147 - Tutti i tesserati del CSI che vengono a conoscenza dell'esistenza di illeciti sportivi o di tentativi di porre in essere illeciti sportivi hanno l'obbligo di denunciare quanto a loro conoscenza alla Sezione per le Garanzie o di informare una delle strutture del CSI che provvederà di conseguenza.

Art. 148 - La Sezione per le Garanzie svolge l'istruttoria acquisendo la documentazione necessaria e sentendo i tesserati o i terzi coinvolti.

Tali audizioni di norma si svolgono presso le sedi di residenza degli interessati e la Sezione per le Garanzie può svolgerle delegandole a dirigenti locali del CSI, in via prioritaria a componenti della CGC.

Art. 149 - I tesserati al CSI, convocati per essere ascoltati in merito ai procedimenti di illecito sportivo, hanno l'obbligo di presentarsi e di riferire quanto a loro conoscenza.

La Sezione per le Garanzie provvederà a sospendere immediatamente da ogni attività sportiva ed associativa quei tesserati che, regolarmente convocati per essere ascoltati, risultassero assenti ingiustificati e a deferire gli stessi al competente organo del CSI per l'assunzione dei provvedimenti disciplinari previsti.

Art. 150 - Conclusa l'istruttoria la Sezione per le garanzie può archiviare il caso o deferirlo per il giudizio alla competente CGR, per gli illeciti riferiti all'attività locale della regione, o alla CGN per illeciti riferiti all'attività regionale e nazionale.

Per gli illeciti riferiti all'attività locale la Sezione per le garanzie, nel disporre il deferimento, può chiedere alla CNGS che lo stesso venga assegnato per la trattazione ad una CGR di un'altra regione laddove ciò venga ritenuto opportuno o necessario a causa delle situazioni locali.

Sulla richiesta si pronuncia il Presidente della CNGS che, in caso di accoglimento, individua la CGR cui assegnare la trattazione del caso.

Art. 151 - Ricevuto il deferimento il Presidente della CGR o della CGN stabilisce la data per la trattazione del procedimento e notifica gli atti alle società e ai tesserati interessati nonché ai relativi Comitati di appartenenza.

Contestualmente fissa un termine per l'invio di memorie o la segnalazione di fatti nuovi non contemplati nell'istruttoria.

Art. 152 - Le Società sportive e i tesserati deferiti devono presentarsi il giorno della trattazione del procedimento davanti all'organo che ha la competenza a trattarlo.

Parimenti hanno quest'obbligo tutti i tesserati citati come testimoni.

Nei confronti degli assenti, oltre alla pronuncia di contumacia, saranno assunti da parte dell'organo che tratta il caso i provvedimenti opportuni e necessari.

Art. 153 - In occasione dei procedimenti per illecito sportivo ciascuna CGR e la CGN funziona con la presenza di tutti i suoi componenti; per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e di almeno 3 membri, ivi compreso il Presidente o il Presidente delegato.

Art. 154 - Il procedimento per illecito sportivo viene trattato oralmente e dello stesso deve essere compilato un verbale.

Vi interviene la Sezione per le Garanzie il cui rappresentante ha il compito di concludere il procedimento con le richieste di sanzioni a carico delle Società e dei tesserati deferiti.

Costoro, peraltro, possono farsi assistere da altri tesserati, che non facciano parte però di nessuna struttura territoriale del CSI, o da avvocati iscritti all'ordine.

Art. 155 - Concluso il dibattimento, la CGR o la CGN si pronuncia in camera di consiglio. Avverso le sue deliberazioni è ammesso ricorso alla CNGS entro 10 giorni dalla pubblicazione delle relative motivazioni.

Possono proporre ricorso la Sezione per le Garanzie, le Società e i tesserati deferiti, nonché le Società interessate alla vicenda.

I ricorsi vanno inviati con le modalità previste per le impugnazioni presso la CGNS e non prevedono versamento di tassa alcuna.

Art. 156 - La CGNS si pronuncia in via definitiva sui ricorsi di cui al punto precedente entro 15 giorni dalla loro presentazione.

In occasione della trattazione di tali ricorsi la CGNS funziona con l'intervento di tutti i suoi componenti; per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e di almeno 3 membri, ivi compreso il Presidente o il Presidente delegato.

Procedimenti per l'uso di sostanze dopanti

Art. 157 – In attesa che il CONI emani le disposizioni in relazione all'uso di sostanze dopanti nell'attività sportiva di base in caso di uso delle stesse in occasione dello svolgimento dell'attività sportiva nel CSI, ivi compreso il periodo dedicato agli allenamenti, si applicano le disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 158 – I procedimenti per l'uso di sostanze dopanti vengono instaurati, d'ufficio o su segnalazione da parte di tesserati o terzi, dalla Sezione per le Garanzie.

Art. 159 - Tutti i tesserati del CSI che vengono a conoscenza dell'uso di sostanze dopanti nello svolgimento dell'attività sportiva del CSI hanno l'obbligo di denunciare quanto a loro conoscenza

alla Sezione per le Garanzie o di informare una delle strutture del CSI che provvederà di conseguenza.

Art. 160 - La Sezione per le Garanzie svolge l'istruttoria acquisendo la documentazione necessaria, sentendo i tesserati o i terzi coinvolti e disponendo, laddove necessario, esami clinici e accertamenti medici tramite propri periti.

Le parti possono, in questi casi, nominare propri periti che hanno accesso a tutte le procedure.

Art. 161 - I tesserati al CSI convocati per essere ascoltati in merito ai procedimenti relativi all'uso di sostanze dopanti hanno l'obbligo di presentarsi e di riferire quanto a loro conoscenza.

Parimenti hanno l'obbligo di sottoporsi agli esami medici e agli accertamenti clinici motivatamente disposti dalla Sezione per le Garanzie.

La Sezione per le Garanzie provvederà a sospendere immediatamente da ogni attività sportiva ed associativa quei tesserati che, regolarmente convocati per essere ascoltati, risultassero assenti ingiustificati o che avendo ricevuto l'invito di sottoporsi ad esami medici e/o ad accertamenti clinici si rifiutassero di farlo e a deferire gli stessi al competente organo del CSI per l'assunzione dei provvedimenti disciplinari previsti.

Art. 162 - Conclusa l'istruttoria la Sezione per le Garanzie può archiviare il caso o deferirlo per il giudizio alla CGNS che è competente a giudicare in merito.

Art. 163 - Ricevuto il deferimento il Presidente della CNGS stabilisce la data per la trattazione del procedimento e notifica gli atti alle Società e ai tesserati interessati nonché ai relativi Comitati di appartenenza.

Contestualmente fissa un termine per l'invio di memorie o la segnalazione di fatti nuovi non contemplati nell'istruttoria.

Art. 164 - Le Società sportive e i tesserati deferiti devono presentarsi il giorno della trattazione del procedimento davanti all'organo che ha la competenza a trattarlo.

Parimenti hanno quest'obbligo tutti i tesserati citati come testimoni.

Nei confronti degli assenti, oltre alla pronuncia di contumacia, saranno assunti da parte dell'organo che tratta il caso i provvedimenti opportuni e necessari.

Art. 165 - In occasione dei procedimenti per l'uso di sostanze dopanti la CNGS funziona con la presenza di tutti i suoi componenti; per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e di almeno 3 membri, ivi compreso il Presidente o il Presidente delegato.

Art. 166 - Il procedimento viene trattato oralmente e dello stesso deve essere compilato un verbale. Vi interviene la Sezione per le Garanzie il cui rappresentante ha il compito di concludere il procedimento con le richieste di sanzioni a carico delle Società e dei tesserati deferiti.

Costoro, peraltro, possono farsi assistere da altri tesserati, che non facciano parte però di nessuna struttura territoriale del CSI, o da avvocati iscritti all'ordine.

Art. 167 - Concluso il dibattimento il Collegio Giudicante si pronuncia in camera di consiglio. Avverso le sue deliberazioni è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri del CSI entro 10 giorni dalla pubblicazione delle relative motivazioni.

Possono proporre ricorso soltanto le Società e i tesserati colpiti da sanzioni.

Il Collegio dei Probiviri delibera con le modalità e le procedure previste per il suo funzionamento.

Norme particolari

per gli Sport Individuali

Applicabilità delle norme negli sport individuali

Art. 168 - Le norme del presente Regolamento di giustizia sportiva si applicano agli sport individuali con le limitazioni e le specificità proprie dei Regolamenti tecnici di ciascuna disciplina sportiva e secondo le precisazioni degli articoli seguenti.

Omologazione dei risultati

Art. 169 - Negli sport individuali l'omologazione dei risultati e delle singole gare è di competenza del giudice o della giuria secondo quanto previsto dai rispettivi Regolamenti.

L'impugnazione di tali deliberazioni è di competenza degli organi tecnici previsti per ciascuna disciplina sportiva e va proposta coi tempi e le modalità contemplate nei rispettivi Regolamenti.

Assunzione dei provvedimenti tecnico-disciplinari

Art. 170 - Parimenti è di competenza dei giudici e/o delle giurie di cui all'articolo precedente, l'assunzione di provvedimenti tecnico-disciplinari limitati alla gara o all'intera manifestazione, anche se la stessa si svolge in più giorni.

Il ricorso avverso tali provvedimenti va proposto agli organi previsti per ciascuna disciplina sportiva coi tempi, le modalità e le procedure contemplate nei rispettivi Regolamenti.

Art. 171 - I provvedimenti di cui agli articoli precedenti sono definitivi. è ammesso ricorso solo per motivi di legittimità alla CNGS nei termini e con le modalità di cui al presente Regolamento.

La CNGS se accoglie, anche parzialmente, il ricorso rimette gli atti alla CGN per la pronuncia definitiva.

Art. 172 - Qualora nel corso delle manifestazioni relative a sport individuali si verificano da parte di Società, dirigenti, tecnici e atleti comportamenti che necessitano di sanzioni disciplinari che vadano oltre la durata della rispettiva manifestazione, il giudice o la giuria rimette all'organo disciplinare di primo grado (CGC, CGR, CDN) della struttura CSI che ha organizzato la manifestazione per i provvedimenti di competenza.

Le procedure per l'assunzione di tali provvedimenti e la loro eventuale impugnazione sono quelle previste dal presente Regolamento.

Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport

Art. 173 – Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 97 dello Statuto le società sportive e i loro tesserati all'atto dell'affiliazione e del tesseramento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 dello Statuto del C.O.N.I., si impegnano a devolvere alla Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport costituita presso il C.O.N.I. l'esclusiva competenza per la risoluzione delle controversie attinenti lo svolgimento dell'attività sportiva e associativa a condizione che per ciascun procedimento siano stati preventivamente esauriti i ricorsi all'interno del C.S.I. davanti agli organi previsti dallo Statuto e dai regolamenti associativi.

Art. 174 - Prima dell'avvio della procedura arbitrale le parti interessate sono obbligate a ricorrere al tentativo di conciliazione di competenza del collegio nazionale dei probiviri con le modalità previste dal regolamento del collegio stesso.

Disposizioni generali

Art. 175 - L'ignoranza delle norme del presente Regolamento, oltre che di quelle statutarie ed associative del CSI e di ogni altra disposizione vigente, non può essere invocata in alcun caso a discolta dei fatti oggetto di procedimento disciplinare.